

Sum. 13346/08

Rep. 10675/08



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa  
M.L.Padova, nella causa iscritta al n. 2790/2006 R.G., avente ad  
oggetto una domanda di reintegra nel possesso  
e risarcimento danni promossa da

[REDACTED]

Entrambi con gli avv. M. Palladino e G. Aminzade

- ATTORI -

CONTRO

[REDACTED]  
con l'avv. L. Giordani

- CONVENUTA -

E

[REDACTED]  
con l'avv. G. Lomboni

- TERZA CHIAMATA -

*tw*



vigente alla data di deposito del ricorso cautelare ex art. 1170 c.c. e 703 cpc.

Ciò va detto in limine per evidenziare come la presente sentenza non possa che provvedere sulle sole domande di natura possessoria, dovendosi ritenere estranee alla materia del contendere ogni profilo di natura petitoria.

Compiuta questa necessaria premessa, appare evidente come non possa non trovare conferma in questa sede l'ordinanza interinale richiamata, posto che le risultanze dell'espletata CTU hanno posto in evidenza l'effettività e la gravità della turbativa al possesso dell'appartamento dei ricorrenti, derivante dalle opere edili intraprese dalla dr.ssa [redacted]. Né è revocabile in dubbio la configurabilità in capo a quest'ultima dell'animus spoliandi laddove – nonostante la denunciata lesività degli interventi in atto nel suo immobile – la stessa non risulta essere in alcun modo intervenuta, nell'immediatezza, per evitare l'aggravarsi della turbativa.

Da quanto emerge dagli atti di causa si può ritenere intervenuto il ripristino della situazione possessoria in conformità con le indicazioni formulate dal CTU.

Sotto tale profilo, dunque, occorre dare atto di tale circostanza.

Per quanto attiene al diverso profilo del risarcimento dei danni come richiesti dagli attori, occorre compiere due ordini di rilievi.

Anzitutto dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio ed in particolare da quanto allegato ed illustrato alle pag. 14 e 15 la domanda risarcitoria appare fondata dai ricorrenti esclusivamente sulla tutela di profili petitori e non già possessori. Testualmente i sigg.ri [redacted] invocano il loro diritto alla salute ed all'incolumità psicofisica. Pertanto, volendo gli attori far valere le rispettive posizioni in punto di diritto, la domanda di risarcimento danni è inammissibile in questa sede.

A tale proposito già nel provvedimento interinale del 20/21 giugno 2006 il giudice ha posto in evidenza la necessità di ricondurre la lesione del diritto alla salute e la perdita degli affreschi ottocenteschi

ad ornamento dei soffitti nell'ambito specifico della tutela ex art.700 cpc e non già in quello della tutela possessoria.

Con riferimento a quest'ultimo manca totalmente da parte dei soggetti interessati anche solo la prospettazione dei danni di natura meramente possessoria connessi appunto al profilo possessorio oggetto di causa. Non solo: parte attrice neppure fornisce una prova utile che potrebbe consentire la liquidazione del danno possessorio. Invero – come oramai univocamente affermato dal Supremo Collegio (ex plurimis Cass. n.15585 del 11.07.2007; Cass. n.3794 del 15.02.2008) – la liquidazione del danno in via equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo e quelli idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione. Tale onere costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno.

Ne consegue il rigetto delle istanze risarcitorie di natura possessoria come genericamente svolte da parte attrice.

Inammissibile va invece dichiarata la domanda di manleva svolta dalla convenuta [redacted] nei confronti della terza chiamata [redacted], atteso che la stessa – per definizione – si fonda sul rapporto contrattuale di appalto intercorrente tra le parti e dunque implica valutazioni di carattere petitorio che sono estranee alla materia del contendere che – come detto – è di natura meramente possessoria. Poiché si tratta di profilo rilevato d'ufficio, si ritiene sussistano le condizioni per compensare integralmente le spese di lite tra convenuta e terza chiamata.

Inammissibile per la medesima ragione è anche la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti degli attori e finalizzata ad ottenere la condanna di questi ultimi a rimborsare alla prima una quota parte delle spese sostenute per il ripristino di alcune parti comuni ai due immobili.



Visto l'esito del giudizio, la convenuta va condannata a rimborsare agli attori le spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate. Infine le spese di tutte le CTU vanno poste a carico esclusivo della convenuta dr.ssa [REDACTED]  
Milano, 12.11.2008.

Il Giudice

*U. L. Padova*

